



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA

STATUTO

(in attuazione della Legge della Regione Campania n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. e come da ultimo modificata con Legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2019 e successive modifiche di cui alla Legge della Regione Campania n. 31 del 28 dicembre 2021, art. 28 e alla Legge della Regione Campania n. 7 del 31 marzo 2022 e all'art. 64 della Legge Regione Campania 29 dicembre 2022, n. 18 e in conformità della DGR n. 269 del 03.06.2020, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, L.R. 19/2013 s.m.i., come integrato dall'art. 5, comma 1 lett. e) L.R. Campania n. 16/2019)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO GENERALE N. 9 DEL 02 marzo 2023

Delibera Giunta Regionale n.620 del 14 novembre 2024

Delibera Consiglio regionale della Campania n. 1 del 10 marzo 2025

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 15 del 17 marzo 2025

STATUTO del Consorzio Asi Caserta

in attuazione della Legge della Regione Campania n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.

Art. 1

(denominazione - sede - durata)

Il "*Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta*" con sigla abbreviata "*Consorzio Asi - Caserta*", (di seguito anche solamente "*Consorzio*"), è un Ente Pubblico Economico, ai sensi dell'art. 36, comma 4°, della legge 5 Ottobre 1991 n. 317, e dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 149 del 20 maggio 1993, del D.L. n. 244 del 23 giugno 1995 e della legge della Regione Campania n. 19 del 6 dicembre 2013.

Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Caserta, nel Viale Enrico Mattei, n. 36.

Con deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio la sede consortile potrà essere trasferita altrove e potranno essere costituite sedi secondarie e di rappresentanza.

La durata del Consorzio è stabilita fino al 30 agosto 2051 e potrà essere prorogata alla scadenza.

Art. 2

(Soggetti partecipanti)

Ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.; possono partecipare al Consorzio: la Regione, gli enti economici pubblici, gli enti pubblici territoriali, i consorzi di operatori e le società consortili operanti in ambito locale, anche mediante società finanziarie, nonché le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi e gli istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.

Art. 3

(Funzioni del Consorzio)

Il Consorzio Asi Caserta, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione Campania promuove, nell'ambito dei propri agglomerati e nuclei industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese; esercita le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree consortili, alle espropriazioni dei suoli e delle eventuali accessioni ed alla loro assegnazione per attività produttive e dei servizi alle imprese nonché agli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili; definisce le forme di confronto con le associazioni imprenditoriali più rappresentative del comparto industriale e gli enti locali, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei Comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone d'intervento, compresa

la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea; svolge le attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica e le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali. Nel perseguimento dei propri scopi il Consorzio può attivare servizi di consulenza e servizi reali alle imprese.

Il Consorzio nei limiti delle proprie prerogative:

1. adotta propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.;
2. adotta propri programmi di sviluppo in conformità agli indirizzi regionali di programmazione socio-economica e territoriale come definiti all'art.13 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale;
3. progetta, realizza e gestisce, gli spazi, gli immobili e i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, ivi comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico, ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente legislazione urbanistica;
4. progetta, realizza e gestisce, all'interno degli agglomerati industriali, gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;
5. progetta, realizza e gestisce, all'interno degli agglomerati industriali, gli impianti di produzione e approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;
6. gestisce, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica ed agli impianti sportivi;
7. contribuisce al miglioramento della qualità del lavoro in ciascun agglomerato industriale attraverso azioni volte a promuovere attività volte alla realizzazione ed eventuale gestione, a titolo esemplificativo, di: sistemi di rete locale senza fili o a banda larga; servizi postali, di lavanderia e farmacia; asili nido e scuole; attività centralizzate di formazione, di

conciliazione dei tempi casa-lavoro; sportelli bancari; servizi di ristorazione; strutture di ospitalità e centri congressi;

8. cura le attività indirette utili per il miglioramento della competitività territoriale;
9. incentiva lo sviluppo di risorse immateriali;
10. favorisce i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati nell'area interessata.

Il Consorzio cura la realizzazione di progetti e programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente anche per mezzo di reti di imprese, promuovendo comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione delle indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali.

A tal fine il Consorzio:

1. definisce con i Comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;
2. persegue la riduzione delle emissioni climalternanti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue e il loro riutilizzo ai fini industriali ed antincendio e per il risparmio di acqua potabile;
3. favorisce l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;
4. ricerca le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica volti a premiare le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;
5. concorre al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti, sostenendo, nei limiti delle proprie prerogative e delle proprie competenze, lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;
6. provvede, nei limiti delle proprie prerogative e della dotazione finanziaria, all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-imprenditoriali dei consorziati;
7. attua e promuove, nei limiti delle proprie prerogative, le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con

le Università e con gli istituti di ricerca finalizzati all'orientamento ed alla formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;

8. progetta e realizza i rustici industriali da assegnare a condizioni agevolate ai giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive, anche mediante agevolazioni relative alle spese correnti dovute per la gestione e la manutenzione delle aree consortili;
9. progetta, realizza e gestisce, salvo diversa disposizione di legge, gli impianti di produzione e di distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, a servizio delle aziende insediate nelle aree industriali di competenza.

Le attività sopra elencate potranno essere disciplinate da appositi regolamenti attuativi.

Articolo 4 **(Organi amministrativi)**

Gli organi del Consorzio Asi sono:

- a. Il Consiglio Generale;
- b. Il Presidente;
- c. Il Comitato Direttivo;
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. L'Organismo Indipendente di Valutazione.

La durata in carica degli organi previsti nel comma 1, alle lettere a), b), c), d) ed e), è fissata in cinque anni.

Articolo 5 **(Consiglio Generale - composizione)**

Il Consiglio Generale è composto da un numero di membri non superiore a trenta nominati dai soggetti consorziati che potranno essere rappresentati al suo interno sia singolarmente che per ambiti, e dal Presidente, se eletto al di fuori dei componenti del Consiglio.

I soggetti consorziati sono rappresentati nel Consiglio Generale in rapporto proporzionale alla quota di sottoscrizione, computata in rapporto al fondo consortile e comunque determinata dal Consiglio Generale, e di cui ciascun consorziato è titolare.

Ciascun rappresentante nominato in seno al Consiglio Generale esprime un voto pari alla percentuale della quota di sottoscrizione, computata in rapporto al fondo consortile e comunque determinata dal Consiglio Generale, e di cui ciascun consorziato rappresentato è titolare.

Il voto del Presidente è pari al valore della percentuale della quota di sottoscrizione, computata in rapporto al fondo consortile e comunque determinata dal Consiglio Generale, del soggetto consorziato maggiormente rappresentativo; conseguentemente, il peso del voto dei singoli consorziati sarà riproporzionato tenendo conto della percentuale di voto attribuita al Presidente e in

ragione delle singole quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, detenute dal singolo consorziato escluso il Presidente.

In tutti i casi di votazione, in caso di parità, prevale sempre il voto del Presidente.

Al rinnovo del Consiglio Generale si procede a seguito di convocazione del Presidente del Consorzio con la quale tutti i soggetti consorziati sono invitati a nominare il proprio rappresentante.

Il Presidente, 60 giorni prima della scadenza del Consiglio Generale, avvia le procedure per il rinnovo, invitando tutti i soggetti consorziati a nominare o ad eleggere, nel caso degli ambiti, il proprio rappresentante in seno al ricostituendo Consiglio Generale.

Trascorsi trenta giorni dall'invio della suddetta convocazione, il Consiglio Generale si intenderà regolarmente costituito ove risultino nominati i rappresentanti espressione di almeno il 51% del fondo consortile.

Nel caso in cui alcuni soggetti consorziati ricorrano a forme di rappresentanza per ambito, i legali rappresentanti degli Enti partecipanti al singolo ambito, ne danno comunicazione con invio all'indirizzo PEC del Consorzio e indirizzata al Presidente e alla Direzione generale del Consorzio. Il Consorzio, preso atto della comunicazione e previo accertamento dell'integrale e regolare adempimento, da parte dei consorziati che intendono ricorrere alla costituzione dell'ambito, degli obblighi previsti dal successivo comma 9 del presente articolo, invita gli stessi a procedere, nei successivi 30 giorni dal detto invito, alla nomina del rappresentante dell'ambito di appartenenza in seno al Consiglio Generale, e a darne conseguente comunicazione con nota da inviarsi all'indirizzo PEC del Consorzio e indirizzata al Presidente e alla Direzione generale del Consorzio, al fine di procedere alla relativa presa d'atto. Il decorso del termine per procedere alla nomina comporterà l'impossibilità di costituzione dell'ambito per l'anno in corso; è fatta salva la possibilità per i consorziati di indicare l'opzione di rappresentanza per ambito entro l'inizio del successivo anno finanziario.

Per poter procedere alla nomina del rappresentante d'ambito ai sensi del comma precedente, ciascun consorziato facente parte del relativo ambito di appartenenza dovrà aver regolarmente ed integralmente adempiuto ai propri obblighi di corresponsione delle quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e dei contributi annuali per le spese di funzionamento del Consorzio.

Il mancato assolvimento da parte di ciascun comune componente l'ambito del proprio obbligo di contribuzione comporterà l'esclusione del comune inadempiente dall'ambito di appartenenza, nonché la sua esclusione dal Consorzio ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto con la connessa cessazione delle funzioni del rappresentante eventualmente nominato.

Le cause di esclusione e di eventuale scioglimento dell'ambito secondo quanto previsto dal precedente comma sono accertate dall'Ufficio economico e finanziario e comunicate dalla Direzione generale ai soggetti interessati con la certificazione di inadempimento/morosità. La medesima comunicazione è inviata dalla Direzione generale alla Presidenza del Consorzio per la relativa presa d'atto e la conseguente comunicazione al Consiglio Generale dell'intervenuta modifica della sua composizione.

In caso di scioglimento dell'ambito, è fatta salva la facoltà del singolo comune consorziato e partecipante al disciolto ambito di indicare, nei 30 giorni successivi decorrenti dalla comunicazione effettuata dalla Direzione generale e di cui al precedente comma 10, il proprio rappresentante in seno al Consiglio Generale, a condizione che il detto comune si trovi in regola con i propri obblighi di contribuzione.

In tutti i casi di subentro, di sostituzione o di ritardata nomina di un componente del Consiglio Generale questi resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il rappresentante del soggetto consorziato receduto o escluso dal Consorzio decade automaticamente dal Consiglio Generale.

Il diritto di elettorato attivo e passivo potrà essere esercitato esclusivamente dai soggetti consorziati in regola con il versamento delle quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e dei contributi annuali per le spese di funzionamento, come risultante da apposita certificazione degli Uffici consortili.

Il rappresentante del singolo soggetto consorziato inadempiente potrà presenziare alle sedute del Consiglio Generale, ma senza diritto di voto e senza partecipare alla formazione del *quorum* strutturale, funzionale e deliberativo.

Art. 6

(Consiglio Generale - compiti)

Il Consiglio Generale svolge le funzioni ad esso affidate dalla legge e dal presente Statuto e in particolare:

- a) elegge il Presidente del Consorzio e i componenti del Comitato Direttivo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.;
- b) ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera e) della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i., elegge due membri del Collegio dei Revisori dei Conti effettivi e due supplenti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e prende atto della nomina del Presidente del collegio stesso da parte del Consiglio Regionale;

- c) adotta in via preliminare lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, a norma dell'art. 8 comma 1 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.;
- d) adotta nella forma definitiva il piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali e tutti gli altri atti di pianificazione, previsti dalla Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.;
- e) adotta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;
- f) ai sensi dell'art. 5, comma 4 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16, approva il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e comunque entro il 30 giugno di ogni anno;
- g) approva la proposta di programma di sviluppo triennale da trasmettere entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 13, Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. m) ed n) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16;
- h) delibera l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei consorziati e le conseguenti variazioni della sua composizione e del fondo consortile;
- i) determina le indennità di presenza per i propri membri nonché le indennità di carica per il Presidente, per i componenti il Comitato direttivo e per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. f), della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.;
- j) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche e lo trasmette alla Regione Campania per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.;
- k) delibera con la maggioranza pari al 67% degli aventi diritto al voto, per come attribuito ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, lo scioglimento del Consorzio e la nomina del liquidatore;

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno entro i termini di cui alle lettere e) ed f) del presente articolo.

Il Consiglio può, inoltre, essere convocato dal Presidente, in seduta straordinaria, per l'esame di problematiche urgenti e rilevanti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un numero di componenti che rappresentano almeno il 33% degli aventi diritto al voto, per come ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Il Consiglio Generale è convocato mediante fax o lettera raccomandata o posta elettronica inviati ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti entro il 5° giorno antecedente a quello stabilito per la riunione.

Ai componenti del Consiglio Generale spetta un'indennità di presenza determinata dal Consiglio stesso con riferimento a quella stabilita da enti pubblici similari.

Art. 7

(Presidente del Consorzio - elezione- compiti)

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone di comprovate capacità manageriali.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e processuale del Consorzio;
- b) convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;
- c) vigila sull'attività del Consorzio;
- d) esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo;
- e) adotta, con l'assistenza del Direttore, i provvedimenti urgenti di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica di detti organi nella prima riunione utile;
- f) è membro del Comitato di coordinamento delle attività dei Consorzi ASI di cui all'art. 6 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16;
- g) ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. i) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16, può formulare al Presidente della Giunta Regionale della Campania richiesta motivata di nomina di un Commissario "*ad acta*" per provvedere, in caso di inerzia, all'assunzione degli atti di competenza degli organi previsti dall'art. 3 e dall'art. 6, comma 2 *ter* della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di assetto delle aree di sviluppo industriale;
- h) rappresenta il Consorzio nelle assemblee e negli organi di amministrazione delle società partecipate dal Consorzio stesso;
- i) designa il componente del Comitato Direttivo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- j) nomina procuratori speciali;

k) designa, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16, il proprio delegato all'interno del Comitato di Coordinamento delle Attività dei Consorzi ASI;

l) esercita ogni altra funzione e potere affidatigli dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Al Presidente del Consorzio spetta un'indennità di carica decisa dal Consiglio Generale con riferimento a quella stabilita da enti pubblici similari.

Art. 8

(Comitato Direttivo - composizione - compiti)

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri secondo quanto stabilito dal Consiglio Generale, compreso il Presidente del Consorzio che ne fa parte e lo presiede. Di questi, un membro è nominato dal Presidente della Giunta Regionale con le modalità previste dalla legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. e i restanti sono eletti dal Consiglio Generale. Il componente di nomina regionale permane in carica fino alla scadenza del mandato prevista dall'art. 3, comma 3 della Legge Regionale 6 dicembre 2013 n.19, ferma la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

Il Comitato Direttivo ha compiti di attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Generale, di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica della gestione amministrativa e in particolare:

- a) su proposta degli uffici consortili competenti, delibera, entro il 10 Aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente redatto dagli uffici consortili in conformità delle norme statutarie anche al fine di consentirne la lettura per programmi ed interventi e corredato da apposita relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- b) su proposta degli uffici consortili competenti, delibera entro il 20 gennaio di ciascun esercizio il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e degli interventi relativi all'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale ai sensi del presente Statuto ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.;
- c) su proposta degli uffici consortili competenti, delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisizione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi;
- d) approva, su proposta degli uffici consortili competenti, gli strumenti attuativi del Piano di assetto delle Aree Industriali e delibera, su proposta dei medesimi uffici consortili competenti,

sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del suddetto Piano;

- e) su proposta degli uffici consortili competenti, delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi e in merito al riacquisto e alla riacquisizione di aree assegnate e di stabilimenti realizzati;
- f) ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. m) ed n) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16, elabora la proposta di programma di sviluppo triennale da trasmettere al Consiglio Generale per l'approvazione e da inviarsi, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, al Presidente della Giunta Regionale;
- g) delibera, sotto la propria responsabilità, su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale e assicura, in ogni caso, il regolare funzionamento del Consorzio, negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso, adottando tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio Generale ritenuti necessari ed urgenti successivamente sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Generale nella prima seduta utile;
- h) su proposta del Presidente può delegare particolari materie di trattazione, per argomento o per territorio, a suoi singoli membri, definendone i relativi poteri;
- i) può delegare, esclusivamente per urgenti e indifferibili argomenti, i suoi poteri al Presidente, salvo ratifica nella prima seduta utile;
- j) adotta il regolamento degli uffici e dei servizi ed ogni altro regolamento di gestione, funzionamento e di organizzazione dell'Ente;
- k) nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l) nel rispetto del presente Statuto e tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici consortili e dei regolamenti interni eventualmente in materia adottati, assume il Direttore e il personale del Consorzio, attenendosi, per quanto non previsto, alla normativa ed ai CCNL vigenti.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

Ai componenti del Comitato Direttivo spetta un'indennità di carica decisa dal Consiglio Generale con riferimento a quella stabilita da enti pubblici similari.

Art. 9

(Sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)

Il Consiglio Generale è validamente riunito:

- a) in prima convocazione quando sia presente almeno il 51% degli aventi diritto al voto per come attribuito ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

- b) in seconda convocazione, quando sia presente almeno il 33,33% degli aventi diritto al voto per come attribuito ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, fatta eccezione per l'elezione del Presidente e del Comitato Direttivo per la quale è richiesta sempre la presenza della maggioranza assoluta delle quote consortili aventi diritto al voto.

Le delibere del Consiglio Generale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in proporzione alla quota rappresentata e secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto. Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri aventi diritto al voto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio.

In seno al Consiglio Generale ed in seno al Comitato Direttivo il voto non può essere espresso per delega.

Il rappresentante del soggetto consorziato inadempiente potrà presenziare alle sedute del Consiglio Generale, ma senza diritto di voto e senza partecipare alla formazione del *quorum* strutturale, funzionale e deliberativo.

Alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo assiste, con le funzioni di segretario, senza diritto di voto, il Direttore generale del Consorzio o chi ne fa le veci.

Art. 10

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, nominato dal Consiglio Regionale della Campania, e da due membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Generale del Consorzio scegliendo tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16, e del successivo art. 5, comma 4 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16, il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di enti pubblici e i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*), controfirmando e controllando altresì il bilancio consortile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Ai fini di cui innanzi i componenti del Collegio sono informati delle convocazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Il Revisore il quale, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio consortile a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.

La decadenza, previa comunicazione del Presidente del Collegio al Presidente del Consorzio, è pronunciata dal Consiglio Generale per i membri di sua nomina.

Qualora la decadenza si verifichi a carico del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Consorzio ne informa il Presidente del Consiglio Regionale della Campania per i provvedimenti di competenza.

I Revisori dei Conti che non assistono senza giustificato motivo a tre sedute del Consiglio Generale o, durante un esercizio consortile, a quattro riunioni del Comitato Direttivo, decadono dall'Ufficio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Generale su proposta del Presidente del Consorzio.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore dei Conti trovano applicazione, ad eccezione che per il Presidente del Collegio, le norme del Codice Civile in materia di sostituzione dei sindaci delle società per azioni, per quanto possibile.

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori spetta un'indennità di carica decisa dal Consiglio Generale, con riferimento a quella stabilita da enti pubblici similari.

Art.11

(Organismo Indipendente di Valutazione)

L'Organismo è nominato e regolato con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) della Legge Regionale Campania n. 19/2013 s.m.i.

Art. 12

(Assenze alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo - Sanzioni)

I componenti del Consiglio Generale i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, ordinarie o straordinarie, decadono dalla carica.

I componenti del Comitato Direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

In entrambi i casi, la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza avanzata dal Consiglio stesso, dal Comitato Direttivo o da un terzo dei componenti o delle quote di rappresentanza di detti organi, valutate le eventuali giustificazioni dell'interessato.

Il Consiglio Generale che dichiara la decadenza di cui al secondo comma del presente articolo provvede contestualmente alle nomine sostitutive per quanto di sua competenza.

Il Presidente, subito dopo la dichiarazione da parte del Consiglio Generale della decadenza di cui al primo comma del presente articolo, richiede al soggetto consorziato di provvedere per la sostituzione.

Art. 13

(Ineleggibilità e decadenze)

Non può essere eletto Presidente del Consorzio o componente del Comitato Direttivo del medesimo né nominato componente del Consiglio Generale dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile. Non può essere nominato o eletto componente del Collegio dei Revisori dei Conti, o se nominato ed eletto decade automaticamente dal suo ufficio, colui che si trova anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile nonché il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo entro il quarto grado e coloro i quali sono legati al Consorzio - o alle società da questo controllate - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti, è causa di decadenza dalla carica di Revisori dei Conti del Consorzio.

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale, o di membro del Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale o di membro del Comitato Direttivo sono incompatibili con quella di amministratore o socio detentore di partecipazioni rilevanti per come definite ai sensi della disciplina societaria vigente di aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili.

Sono del pari incompatibili con le predette cariche: il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini di amministratori o di soci detentori di partecipazioni rilevanti per come definite ai sensi della disciplina societaria vigente di aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili.

Per tutte le altre cause di ineleggibilità, di decadenza, di inconfiribilità e di incompatibilità si farà riferimento al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 ed alla normativa vigente.

Art. 14

(Gestione economica - Piani economici e finanziari)

I mezzi finanziari del Consorzio sono determinati:

- a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione e dai contributi annuali a carico di ciascun soggetto consorziato nella misura che il Consiglio Generale del Consorzio provvederà a determinare in concomitanza con l'approvazione del

Piano economico e Finanziario;

- b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
- c) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 3;
- d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea e da qualsiasi altro ente;
- e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
- f) dai fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;
- g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

Il contributo per le spese di funzionamento a carico dei soggetti consorziati è ripartito in misura proporzionale alle quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e di cui è titolare ciascun consorziato.

Parte del contributo alle spese di funzionamento da parte dei Comuni consorziati potrà essere determinata in funzione della presenza e dell'estensione, nel proprio territorio, di un'area o nucleo industriale.

Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio Asi il contributo annuale di dotazione in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio; in alternativa, versano anticipatamente, per ciascun trimestre, un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio di previsione approvato.

Dopo le scadenze dei termini per il pagamento dei contributi finanziari annuali, sulle somme dovute sono corrisposti gli interessi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 17, comma 3 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.

Ai sensi del presente Statuto ed in conformità con quanto disposto dalla normativa regionale vigente, il Consorzio predispone e adotta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso trasmettendolo, tramite l'assessore regionale competente, entro il termine di quindici giorni dall'approvazione, alla Giunta Regionale per il controllo.

Decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Giunta Regionale del piano di cui al comma precedente, lo stesso si intende approvato se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento o non ne sospende l'esecutività con la richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio. In tal caso, decorre il termine di ulteriori venti giorni per l'esame dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio.

Il Consorzio Asi è obbligato al pareggio di bilancio di previsione delle spese e delle entrate.

Ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, il bilancio d'esercizio è controllato e controfirmato dal Collegio dei Revisori dei conti ed è approvato dal Consiglio Generale nei termini di cui all'art. 6, lett. f) dello Statuto consortile.

Articolo 15
(Fondo consortile)

Il fondo consortile risultante dalla somma dei conferimenti in danaro da parte di ciascun soggetto consorziato e alla data di approvazione del presente Statuto ammonta ad euro 324.202,00.

Il fondo consortile potrà essere aumentato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio.

Articolo 16
(Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il primo Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 17
(Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali)

Il Consorzio adotta propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali con le modalità e le procedure di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. per come, da ultimo, modificato dall'art. 28, co. 2, Legge Regionale n. 119 del 28 dicembre 2021 s.m.i.

Il preliminare di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dal Consiglio Generale del consorzio ASI.

I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile.

Il Piano ha durata decennale e la sua approvazione determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti.

Gli impianti e gli interventi previsti nel Piano in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.

Il suddetto piano opera immediatamente anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate. Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate dal Consorzio ASI. L'indennità di esproprio è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni di pubblica utilità. Il Consorzio ASI può concludere accordi, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii., con i comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di Piani di Insediamenti Produttivi, acquisendo la gestione delle suddette aree. Tali aree, previa presa d'atto del Consiglio Generale, entrano a far parte dei Piani di Assetto del Consorzio ASI.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle previsioni vigenti e di cui alla Legge Regione Campania n. 19/2013 s.m.i. e delle eventuali normative dalla stessa richiamate.

Art. 18

(Insediamenti produttivi e assegnazioni)

Le procedure di assegnazione necessarie per la realizzazione di iniziative produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, sono disciplinate dal relativo Regolamento consortile sugli insediamenti industriali e sulle assegnazioni adottato dal Comitato Direttivo nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento ed in conformità alle *Linee guida del Regolamento per l'insediamento delle iniziative imprenditoriali negli agglomerati industriali* approvate con DGR n. 269 del 03.06.2020, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, L.R. 19/2013 s.m.i., come integrato dall'art. 5, comma 1 lett. e) L.R. Campania n. 16/2019.

Art.19

(Programmi di sviluppo)

Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. m) ed n) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n 16, il Consorzio elabora la proposta di programma di sviluppo di durata triennale.

Il Programma, approvato dal Consiglio Generale, viene sottoposto alla Giunta Regionale che, valutata la conformità ai propri indirizzi, può approvarlo, anche parzialmente, in relazione alle risorse da concedere. Il Programma di Sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.

Il contenuto del Programma di Sviluppo sarà conforme ai criteri di cui all'art. 14 della legge regionale n. 19/2013 s.m.i.

Art. 20

(Attività indiretta)

Il Consorzio, nei limiti delle proprie prerogative, per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, può curare e promuovere le attività e le azioni previste dall'art. 15 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.

Art. 21

(Incentivazione di progetti di sviluppo di risorse immateriali)

Il Consorzio può svolgere ogni attività e può curare ogni progetto che rientri nelle finalità della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i., anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali previste all'art. 16 della richiamata Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.

Art. 22

(Soggetti consorziati – ammissione, esclusione e recesso)

La partecipazione al Consorzio da parte di nuovi soggetti, tra quelli previsti al precedente art. 2, è consentita secondo modalità di rappresentanza stabilite dal Consiglio Generale in relazione alla quota di sottoscrizione, computata in rapporto al fondo consortile e comunque determinata dal Consiglio Generale, e di cui il nuovo soggetto potrebbe acquisire la titolarità.

Le domande di ammissione al Consorzio da parte di nuovi soggetti dovranno essere corredate dei provvedimenti formali adottati dagli organi competenti del soggetto istante anche in ordine:

- a) all'accettazione integrale ed incondizionata del presente Statuto e dei Regolamenti consortili;
- b) all'assunzione dell'obbligo di sottoscrivere e di versare la quota del fondo consortile e del contributo annuale per le spese di funzionamento del Consorzio.

Nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dall'art. 17 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i., le quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e di cui sono titolari i soggetti consorziati aventi, comunque, ambiti di competenza e di intervento ultra comunali, saranno maggiorate rispetto a quelle dei soggetti consorziati con ambiti di competenza e di intervento a livello comunale.

Le quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e di cui sono titolari i Comuni aventi nel proprio territorio un'area o un nucleo industriale, in tutto o in parte, saranno maggiorate rispetto alle quote di partecipazione degli altri Comuni consorziati.

Le dette quote di ingresso verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Generale anche ai fini della rappresentanza in seno al medesimo.

I soggetti consorziati, per l'oggetto consortile, sono obbligati ad operare esclusivamente tramite il Consorzio.

Il mancato rispetto dello Statuto, dei Regolamenti consortili e delle determinazioni degli organi statutari è causa di esclusione.

Nei casi di esclusione e di recesso contemplati nel presente Statuto, il soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione della quota di sottoscrizione versata, che si accrescerà in

favore degli altri consorziati, proporzionalmente alle quote di fondo consortile delle quali ciascuno degli stessi è già titolare.

L'esercizio del diritto di recesso lascia salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio di agire nelle forme di legge a carico del soggetto consorziato per ottenere il pagamento dei contributi per le spese di funzionamento maturati e non versati.

Art. 23

(Inadempimenti e morosità)

Il Direttore o, in mancanza, il Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, effettua una ricognizione delle posizioni di ciascun soggetto consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento delle quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e di cui ciascun consorziato è titolare e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.

Le certificazioni di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo verranno subito comunicate dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario, ai soggetti consorziati risultati inadempienti.

Il rappresentante del soggetto consorziato inadempiente potrà presenziare alle sedute del Consiglio Generale, ma senza diritto di voto e senza partecipare alla formazione del *quorum* strutturale, funzionale e deliberativo.

Ferme le sanzioni, conseguenze e azioni previste nei confronti dei consorziati inadempienti, per il recupero delle morosità il Consorzio agirà nelle forme di legge a carico del soggetto consorziato per ottenere il pagamento delle somme dovute, maggiorate degli interessi previsti dalla legge.

Durante i periodi di morosità è altresì sospesa la corresponsione di ogni indennità in favore del rappresentante del soggetto consorziato, le quali verranno corrisposte solo a saldo di tutte le somme dovute al Consorzio.

Trascorso il secondo anno di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 14 del presente Statuto, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, delibera sulla esclusione dal Consorzio del soggetto inadempiente, fermi i diritti e le tutele azionabili dal Consorzio in danno e pregiudizio del soggetto escluso.

Art. 24

(Vigilanza)

Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i., come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), f) ed h) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16, la vigilanza sul Consorzio è esercitata dalla Giunta Regionale della Campania, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti, che verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle

prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.

Articolo 25

(Norma transitoria e finale)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative comunitarie, nazionali e della Regione Campania ed alle norme del Codice Civile.